



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel seguito denominato "canone", che nel Comune di Bergamo sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2 Aree comunali

1. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 3 Presupposto di applicazione

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico – componente a) del canone;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato – componente b) del canone.

Articolo 4 Criteri e definizioni

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà altresì soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi e i giardini, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile da tali luoghi;
 - c) si considerano permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno;

- d) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se a carattere ricorrente.

Articolo 5

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) il piano generale degli impianti pubblicitari;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle già disciplinate dalla legge;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 6

Concessioni ed autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o, nel caso di occupazione finalizzata alla posa di impianti pubblicitari, ad autorizzazione, rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle forme previste nel piano generale degli impianti pubblicitari di cui al Capo IV è in ogni caso soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL SUOLO PUBBLICO

Articolo 7

Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare una domanda, redatta secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, corredata dagli allegati richiesti.
2. La domanda di concessione è assegnata al responsabile del procedimento, così come individuato all'interno dell'organizzazione comunale.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
4. Il dirigente rilascia la concessione, secondo criteri di imparzialità, sulla base di eventuali pareri espressi da altri uffici interessati e degli indirizzi eventualmente impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

5. L'eventuale diniego è formulato dal dirigente con apposito provvedimento, adeguatamente motivato.

Articolo 8 Cauzione

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono, di norma, subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. Il dirigente determina l'ammontare della cauzione in misura proporzionale al valore della pavimentazione esistente nell'area di riferimento.
3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino a esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale, anche congiuntamente al titolare della concessione, che verifichi lo stato dei luoghi al termine dell'occupazione

Articolo 9 Proroga e rinnovo

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. La durata delle concessioni permanenti è indicata nei successivi articoli ed è stabilita in relazione alle categorie di occupazione predeterminate.
3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata prima della scadenza e deve essere indicato il periodo ulteriormente richiesto nonché le relative motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza e la concessione è rilasciata, di norma, per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto.
5. La proroga e il rinnovo sono concessi previa verifica delle necessarie condizioni di ordine tecnico e amministrativo.
6. In caso di cessione di azienda il nuovo titolare trasmette la richiesta all'amministrazione comunale, la quale, verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di legge o di regolamento, rilascia la nuova concessione o la nuova autorizzazione con scadenza corrispondente alla data indicata nel provvedimento originario.

Articolo 10 Obblighi e responsabilità

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi: a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione; b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione; c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate; d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.
4. Con riferimento alla lettera d) del precedente comma 3) al termine della occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate e di ripristinare il suolo pubblico, in conformità alle prescrizioni determinate dall'amministrazione comunale.
5. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono a esclusivo e totale carico del titolare della concessione.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal dirigente con provvedimento motivato.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancato uso.

Articolo 12

Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni: a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato; b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia; c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente; d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 5 (cinque) giorni successivi al termine iniziale della concessione o dell'autorizzazione, nel caso di occupazione temporanea; e) il mancato pagamento del canone, se dovuto, nei termini stabiliti.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 13

Autorizzazioni

1. E' necessaria apposita autorizzazione espressa comunale per le forme pubblicitarie definite nel piano generale degli impianti pubblicitari.
2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente l'istanza di autorizzazione è sostituita da SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per le seguenti tipologie di impianto pubblicitario e forme pubblicitarie:
 - insegne d'esercizio di cui alle lettere a., b., d., e., g., dell'articolo 7, comma 1 del piano generale degli impianti pubblicitari;
 - targhe;
 - volantinaggio;
 - impianti di cantiere come definiti all'articolo 26, comma 1, del piano generale degli impianti pubblicitari.Restano ferme le vigenti disposizioni di legge in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali. La documentazione di cui all'articolo 14, comma 1, del presente regolamento deve essere allegata alla presentazione di SCIA. Il Comune potrà verificare entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della SCIA la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà provvedimenti di contestazione/rimozione dei mezzi installati o eventualmente ancora da installare, salvo che, ove ciò sia possibile, vengano eliminate le ragioni di difformità contestate entro un termine fissato dal Comune in ogni caso non superiore a 30 (trenta) giorni, fatto salvo comunque il potere del Comune stesso di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela.
3. Le autorizzazioni relative alla pubblicità non d'esercizio sono rilasciate previo parere obbligatorio della Polizia Locale in merito al rispetto delle disposizioni del codice della strada. Sono escluse dal

parere di cui al periodo precedente le autorizzazioni inerenti a volantinaggio, posizionamento di totem, striscioni e stendardi. L'ufficio incaricato dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari d'esercizio può avvalersi del parere della Polizia Locale per la verifica di conformità al codice della strada. Le istanze per impianti permanenti con dimensioni superiori a metri quadrati 18 (diciotto) per ogni facciata, di nuove installazioni o di rinnovo di impianti esistenti inseriti in un contesto viabilistico o ambientale che ha subito variazioni, sono soggette a valutazione previo parere preventivo della Commissione Territorio in merito a:

- valutazione dell'inserimento del manufatto pubblicitario nel contesto edilizio architettonico;
- valutazione delle coerenze architettoniche degli edifici e strutture esistenti nel tratto viario, con la presenza dell'impianto pubblicitario in relazione alle linee architettoniche e alle cromie;
- valutazione della presenza del manufatto pubblicitario in merito al suo inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico in ragione della collocazione e delle differenti prospettive da cui risultano visti.

L'ufficio incaricato dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari può avvalersi del parere della Commissione Territorio e della Commissione Paesaggio per la valutazione delle istanze che riguardino la collocazione di manufatti che, per dimensioni e colori, siano dissonanti rispetto alle altre strutture presenti nel contesto o che in ragione della loro aggiunta possano creare confusione nella percezione degli spazi e del paesaggio.

4. Le autorizzazioni espresse relative a impianti pubblicitari permanenti sono rilasciate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. I pareri della Commissione Territorio e della Commissione Paesaggio, già acquisiti in atti, si intendono validi in sede di istruttoria dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione qualora non vi siano state variazioni del contesto stradale, ambientale, architettonico e urbanistico nel quale l'impianto, di cui all'autorizzazione oggetto di rinnovo, è inserito.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari e indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

7. Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Territorio o della Commissione Paesaggio i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino all'espressione di detto parere.

8. Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

9. Gli impianti di cui al comma 8 sono autorizzati con la stipula dei contratti, degli accordi o delle convenzioni di cui sopra, previo parere vincolante della Commissione Territorio in ordine all'ubicazione, collocazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

10. Il proprietario dell'impianto pubblicitario, ovvero chi ne ha la disponibilità, sono tenuti ad osservare e sono tenuti ad attivarsi per far osservare da parte degli inserzionisti pubblicitari che utilizzino l'impianto, il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

I competenti uffici comunali trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione qualificata dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi in particolare dagli art.9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitano ad atti di violenza sulle donne) al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza ovvero, ove possibile, intervento preventivo di rigetto.

In caso di ingiunzione di desistenza, il dirigente competente valuterà l'adozione di provvedimento con il quale disporre la rimozione.

Articolo 14

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari

1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti e temporanei deve essere presentata presso il competente sportello unico per le attività produttive (SUAP), su appositi moduli predisposti, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria quotata in scala 1:200 con inserito l'impianto pubblicitario, indicando le distanze dallo stesso da incroci stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente presenti [solamente per impianti non d'esercizio];
- fotografie a colori della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario;
- fotografie del prospetto della facciata dell'edificio o dell'area con inserito in scala (fotomontaggio) il mezzo pubblicitario richiesto corredato di immagine pubblicitaria;
- scheda tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto, con indicazione di tutte le sue dimensioni compresi eventuali plinti di fondazione, dei materiali impiegati, il colore delle varie parti con indicazione dei codici RAL e per i mezzi luminosi e illuminati, numero degli eventuali faretti, colore, qualità e intensità della luce;
- indicazione dell'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto con georeferenziazione del punto baricentrico di installazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la staticità dell'impianto ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di attuazione del codice della strada [solamente per la richiesta di impianti pubblicitari permanenti non d'esercizio con superficie pari o superiore a 2 (due) metri quadrati per ogni faccia, impianti d'esercizio permanenti autoportanti con altezza superiore a 2,5 metri e per totem temporanei con altezza superiore a 2,5 metri]. La dichiarazione deve essere accompagnata da una relazione che ne attesti la stabilità a firma di un tecnico abilitato;
- per gli impianti pubblicitari illuminati, luminosi o rifrangenti, o che comunque presentino parti elettriche, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle vigenti norme di legge e dichiarazione attestante che l'impianto non produce abbagliamento e rispetta i limiti di luminosità previsti. Per gli impianti non d'esercizio la dichiarazione di conformità è sottoscritta da tecnico abilitato;
- nulla osta rilasciato dal proprietario dello stabile o eventualmente dall'amministratore condominiale nel caso di installazione di insegne e manufatti amovibili temporanei e di impianti pubblicitari su edifici privati;
- documentazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali;
- per gli impianti non d'esercizio collocati su apposita struttura di sostegno, documentazione attestante il rispetto delle previsioni di denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e della struttura metallica, a firma di tecnico abilitato.

2. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, gli impianti pubblicitari di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 del presente regolamento.

3. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'ufficio competente le stesse saranno archiviate.

4. Nel caso in cui l'installazione comporti dei lavori di scavo prima dell'inizio dei lavori è necessario accertare l'effettiva posizione dei sottoservizi nella zona d'intervento, previa richiesta di tracciamento da inoltrare agli uffici competenti per il rilascio del coordinamento per l'indagine dei sottoservizi.

5. Gli impianti pubblicitari non d'esercizio devono essere richiesti con una specifica istanza per ogni singolo manufatto. Le istanze che contemplano più manufatti sono considerate, previa comunicazione al richiedente, non verranno prese in considerazione.

Articolo 15
Rinnovi di autorizzazione

1. La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni va presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.
2. Alla domanda di rinnovo va allegata fotografia dello stato attuale degli impianti e planimetria aggiornata dell'area.

CAPO IV – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI

Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari

1. Le tipologie di impianti pubblicitari consentite su territorio comunale sono disciplinate all’articolo 6 del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al Capo V.
2. Le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, le distanze previste degli impianti da segnaletica stradale, altri impianti pubblicitari e intersezioni, che determinano il numero massimo di impianti ammissibili, come anche le strade lungo le quali vi sono specifiche limitazioni distinte per tipologia all’installazione di impianti, sono disciplinati dal piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 17 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198/49697 del 17 novembre 1997 e successive oggetto di modificazioni e integrazioni, e costituisce parte integrante e allegato al presente regolamento.

CAPO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 18 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l’affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in complessivi metri quadrati 6.044.
3. Il 20 per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 19 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, in forma diretta da parte del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purché privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione contestuale al pagamento del canone che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio devono mettere a disposizione del committente stesso l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

3. Il Comune o il concessionario del servizio devono indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta il Comune o il concessionario del servizio devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi disciplinati dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il concessionario del servizio sono tenuti al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o il concessionario del servizio provvederanno a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederanno a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nei locali adibiti a servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Il Comune o il concessionario del servizio in via straordinaria, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, hanno sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni steccati e recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

11. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati al comma precedente, devono consegnare presso il competente ufficio adibito al servizio delle pubbliche affissioni il materiale da affiggere con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16.00.

12. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal comma 3 del presente articolo comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.

13. Il concessionario incaricato dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, è tenuto ad osservare e a fare osservare ai committenti il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

L'obbligo di dare attuazione al Codice è inserito anche negli atti di gara relativa alla gestione degli impianti di pubbliche affissioni di proprietà comunale.

L'applicazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

I funzionari comunali e - se presente e per quanto di competenza - il concessionario incaricato dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione qualificata dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi in particolare dagli art.9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di

violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne) al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza ovvero, ove possibile, intervento preventivo di rigetto.

In caso di ingiunzione di desistenza dello IAP il concessionario è, comunque, tenuto ad intervenire per la rimozione del materiale pubblicitario.

Articolo 20

Divieti

1. Non sono consentite:
 - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario, se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.
2. Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata, con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal comma 7 del precedente articolo 19.

Articolo 21

Affissioni di urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento del canone, con un minimo di euro 26,00 per ogni commissione.

Articolo 22

Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le caratteristiche indicate nel piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 23

Impianti per affissioni dirette da parte di privati

1. Gli impianti per affissioni dirette da parte di privati hanno le caratteristiche indicate nel piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

Articolo 24

Dichiarazione per l'esposizione di pubblicità

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione del canone e del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
7. La dichiarazione della pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 25

Dichiarazione per occupazioni permanenti con cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti con cavi o condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il soggetto tenuto al versamento deve presentare dichiarazione entro il 30 aprile di ciascun anno, con indicazione del numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti.

Articolo 26

Dichiarazione per le occupazioni di suolo pubblico

1. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

CAPO VIII – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE SU SUOLO PUBBLICO

Articolo 27 Contenuto del Capo VIII

1. Il presente Capo VIII disciplina la determinazione, le esenzioni e le riduzioni per la componente del canone prevista per l'occupazione di aree o suolo pubblico di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a).

Articolo 28 Determinazione del canone

1. La componente del canone di cui al presente Capo VIII è determinata in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 29 Applicazione del criterio di calcolo

1. L'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa standard al metro quadrato, con arrotondamento all'unità superiore, nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta, così come indicato al successivo articolo 30, per i coefficienti moltiplicatori stabiliti per ciascun tipo di occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.
2. Nel caso di occupazioni non rientranti in alcuna delle tipologie previste, la tariffa base si applica nella misura piena.

Articolo 30 Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente a) del canone e applicazione della tariffa

1. Le strade cittadine sono suddivise in n. 5 (cinque) categorie, come da allegato al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. La tariffa standard giornaliera e di base per le occupazioni temporanee relativa a ciascuna delle cinque categorie è determinata dal comma 827 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La tariffa giornaliera di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
4. La tariffa standard annua per l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare, per le occupazioni permanenti, relativa a ciascuna delle cinque categorie è determinata dal comma 826 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La tariffa annua di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
7. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Le tariffe individuate sulla base dei criteri indicati ai commi 3 e 5 sono ulteriormente graduate con coefficienti che tengano conto della tipologia di occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

Articolo 31 Agevolazioni e abbattimenti

1. Nelle occupazioni superiori a 1.000 (mille) metri quadrati le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 30 (trenta) per cento.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 (quindici) giorni la tariffa ordinaria è rapportata, a partire dal sedicesimo giorno, al coefficiente 0,5. Tale coefficiente non si applica alle occupazioni di carattere ricorrente.
3. Per le occupazioni a carattere ricorrente la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,4 nella zona 1 e al coefficiente 0,2 nelle altre zone del territorio comunale. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che sono programmate e autorizzate secondo uno specifico calendario e che si ripetano per almeno 5 (cinque) volte in uno stesso anno.
4. Le occupazioni il cui svolgimento sia disciplinato da norme di legge o di regolamento scontano la tariffa con il coefficiente 0,3.
5. Per le occupazioni che sono realizzate per finalità esclusivamente assistenziali e di beneficenza e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura dell'80 (ottanta) per cento.
6. Per le occupazioni che sono realizzate in occasione di manifestazioni a carattere esclusivamente politico, culturale o sportivo e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura del 50 (cinquanta) per cento.
7. Per le occupazioni realizzate per attività che hanno natura commerciale ma che presentano anche carattere di interesse socio-culturale il canone è ridotto del 25 (venticinque) per cento. Tale carattere di interesse socio-culturale deve essere debitamente documentato all'atto di presentazione della domanda. In particolare, esso deve consistere nella promozione di iniziative ed eventi che, per quanto contestuali, non siano direttamente collegati all'attività di vendita e abbiano un'autonoma connotazione sotto il profilo comunicativo e organizzativo.

Articolo 32 Non applicazione del canone

1. Sono esenti dal canone le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il canone non si applica per:
 - a) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o in autorizzazione nonché per le occupazioni di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse concesse;
 - b) le occupazioni per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - c) le occupazioni con passi carrabili, per le quali il canone è azzerato;
 - d) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
 - e) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo, per le quali il canone è azzerato;
 - f) le occupazioni di suolo per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

- g) le occupazioni di suolo pubblico con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico inferiori ai dieci metri quadrati;
- j) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- k) le occupazioni temporanee effettuate da ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), ONG (Organizzazioni non Governative), cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se tali soggetti realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione.

Articolo 33

Pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico deve essere corrisposto preventivamente al rilascio del provvedimento, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo di occupazione, mediante strumenti elettronici o informatici ovvero tramite il sistema bancario, così come comunicato in sede di presentazione della domanda. E' ammesso il versamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 500,00 e a condizione che la scadenza dell'ultima rata sia prevista antecedentemente alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione.
2. La corresponsione del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata e in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 34

Attività edilizia

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le attività edilizie che si caratterizzano con l'occupazione di suolo con soli steccati, pali di sostegno, scale aeree, cancellate, pilastri, solette, infernotti, intercapedini, rampe e ausili per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., non rientranti nella fattispecie del cantiere edilizio, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.
2. La durata della concessione è pari a 29 anni.

Articolo 35

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'ammontare del canone dovuto per le attrazioni dello spettacolo viaggiante è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa di cui al comma 1 è rapportata a un ulteriore coefficiente pari a 0,5, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2.

3. Gli importi sono determinati in ragione del 50 (cinquanta) per cento della superficie concessa sino a metri quadrati 100 (cento) e in ragione del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente i 100 (cento) metri quadrati.

4. Per le manifestazioni dei luna park cittadini le cui occupazioni presentano anche un carattere di interesse socio-culturale, il canone è ridotto del 25 (venticinque) per cento così come stabilito dall'articolo 31, comma 7.

Articolo 36

Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno

1. L'ammontare del canone dovuto per l'attività edilizia inferiore all'anno è determinato, per i primi 15 (quindici) giorni di occupazione, moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni di occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria di cui al comma 1 è rapportata a un ulteriore coefficiente pari a 0,5, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2.

3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche quando la concessione sia prorogata per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.

4. In caso di proroga eccedente i 15 (quindici) giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, a partire dal sedicesimo giorno non è applicata la riduzione di cui al comma 2 ed è altresì applicata una maggiorazione del 25 (venticinque) per cento.

Articolo 37

Cantieri edilizi di durata superiore all'anno

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per l'attività edilizia pluriennale è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. In caso di proroga, il canone, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è rapportato agli effettivi mesi di concessione

Articolo 38

Cavi e condutture

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni di suolo con cavi e condutture effettuate da privati, non rientranti nelle occupazioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri lineari e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. La durata della concessione è pari a 29 anni.

Articolo 39

Chioschi ed edicole

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente

alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. Il canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole in parchi o parcheggi per i quali sia stata prevista la concessione, previa procedura a evidenza pubblica che, unitamente al chiosco, affidi anche la gestione integrata dei servizi esistenti nell'area di riferimento, quali il taglio erba, la guardiania, la gestione del parcheggio e attività similari, è determinato in sede di indizione della procedura, tenendo conto del valore dei servizi affidati.

3. La durata della concessione di cui al comma 1 è determinata dalla legge.

Articolo 40 **Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo**

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. La durata della concessione è pari a 1 (un) anno e il canone è rapportato a un metro quadrato.

Articolo 41 **Dehors**

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di dehors (strutture destinate al consumo di alimenti e bevande) e per la posa strutture non destinate al consumo di alimenti e bevande, quali a esempio espositori, fioriere ed elementi di arredo, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadri occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30.

2. Per le occupazioni con dehors temporaneo il canone dovuto è determinato rapportando l'importo annuale ai mesi di effettiva occupazione.

3. La durata della concessione è stabilita nel vigente regolamento comunale.

Articolo 42 **Aree destinate a parcheggio ad uso esclusivo delle attività ricettive**

1. L'ammontare annuale del canone, dovuto per l'utilizzo di aree riservate (n.1 stallo di sosta) alle operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli a uso esclusivo dell'attività ricettiva, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati convenzionalmente stabiliti in dieci e per il coefficiente previsto al comma 8 dell'articolo 30.

2. La concessione è rilasciata su richiesta di alberghi o hotel (come definiti dalle normative regionali) con almeno dieci camere localizzate in zone esterne alle aree soggette a vincolo paesaggistico per un massimo di 8 stalli sul territorio comunale.

3. La concessione di durata pari a un anno è rinnovabile secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente regolamento e si configura come occupazione permanente ai sensi del precedente articolo 4.

4. Lo stallo deve essere localizzato nelle aree antistanti il perimetro esterno della struttura o nella immediata adiacenza. La concessione è in ogni caso rilasciata previa verifica delle condizioni di idoneità strutturale, ambientale e viabilistica da parte del servizio comunale mobilità e trasporti.

Articolo 43 **Eventi e manifestazioni**

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mercatini e spettacoli è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.

Articolo 44 **Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune**

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.

2. La sussistenza della collaborazione deve risultare da deliberazioni o decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 45 **Eventi fieristici**

1. L'ammontare del canone dovuto per l'organizzazione di eventi fieristici è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.

2. Il riconoscimento di evento fieristico avviene sulla base di una deliberazione della Giunta Comunale che, all'inizio di ogni anno e sulla base di criteri oggettivi, individua l'elenco delle manifestazioni appartenenti a tale categoria.

Articolo 46 **Eventi di interesse pubblico**

1. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della cittadinanza, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 30, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.

2. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo nell'ambito di rassegne enogastronomiche e attività socio-animative che hanno luogo in aree verdi cittadine nel periodo

estivo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente previsto al comma 8 dell'articolo 30, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.

3. Nel caso gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1 abbiano particolare valenza culturale e/o turistica il suolo è concesso a titolo gratuito. L'occupazione a titolo gratuito non può essere concessa per attività di vendita, fatto salvo per quelle effettuate da organizzazioni non a scopo di lucro.

4. La sussistenza dell'interesse pubblico rilevante è accertata e dichiarata dalla Giunta Comunale, che delibera l'eventuale concessione gratuita del suolo pubblico.

Articolo 47 **Eventi nazionali, regionali o internazionali**

1. Qualora le concessioni temporanee siano relative a eventi nazionali, regionali o internazionali comportanti l'affluenza di un numero di visitatori eccezionalmente elevato, il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, maggiorato del 50 (cinquanta) per cento.

2. Se l'evento ha anche rilevanza istituzionale ed è effettuato in collaborazione con il Comune di Bergamo – collaborazione da dichiarare con deliberazione della Giunta Comunale – si applica l'esenzione totale del canone a favore degli organizzatori.

3. Al fine dell'applicazione dei precedenti commi, gli eventi devono:

- a) essere periodicamente celebrati in varie città d'Italia;
- b) essere organizzati da enti o associazioni che operano a livello nazionale;
- c) richiedere in capo al Comune specifiche misure di tipo viabilistico, per la pulizia delle strade e per garantire la sicurezza dei visitatori.

4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 devono sussistere congiuntamente.

Articolo 48 **Locali interrati nel sottosuolo pubblico**

1. Non sono soggette al versamento del canone le occupazioni relative alla realizzazione di locali interrati da parte di privati nel sottosuolo pubblico.

2. Rimane comunque confermata l'imposizione del canone per gli infernotti che occupano il suolo, la durata della cui concessione è pari a 29 anni.

Articolo 49 **Manifestazioni e iniziative di carattere politico**

1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni superiori a 10 (dieci) metri quadrati per manifestazioni e iniziative di carattere politico è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 30 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, diminuito del 50 (cinquanta) per cento, così come stabilito dal precedente articolo 31, comma 2.

Articolo 50 **Mercati, posteggi isolati e fiere istituzionali**

1. I mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, sono soggetti al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile la cui applicazione è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 51 Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio l'area può essere occupata, senza concessione o autorizzazione, previa immediata formale comunicazione alla Polizia Locale al fine di ottenere le necessarie prescrizioni tecnico-operative che garantiscano il rispetto delle norme del codice della strada.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di concessione o di autorizzazione entro il giorno successivo all'occupazione e la relativa concessione o autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

3. L'entità del canone dovuto è determinata ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 52 Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Le occupazioni relative a:

- a) piccoli lavori edilizi di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale e altro;
- b) operazioni di trasloco;
- c) operazioni di manutenzioni del verde che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore.

2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata da 3 (tre) a 12 (dodici) ore.

3. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione o autorizzazione con le modalità di cui al precedente articolo 36.

CAPO IX – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 53

Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente b) del canone e applicazione della tariffa

1. Agli effetti della determinazione della componente b) del canone le località del territorio comunale sono suddivise in due zone:
 - a) zona a categoria A);
 - b) zona a categoria B).
2. La zona a categoria B) comprende le seguenti vie e le località da esse delimitate:
 - a) via San Bernardino, via Magrini, via Maglio del Lotto, via San Giovanni Bosco, via Campagnola, via Zanica (S.S. 591) fino al cavalcavia autostradale;
 - b) via Gianbattista Moroni, via dei Caniana, via San Giorgio, via Quarenghi, via Bonomelli, piazzale Marconi, via Bono, via Borgo Palazzo, piazza Sant'Anna, via Ghislandi, via Fratelli Bronzetti, via Santa Caterina, piazzale Oberdan, via Battisti, via San Giovanni, via Pignolo, viale Vittorio Emanuele, galleria Conca d'Oro, via Nullo, via Statuto fino all'angolo con via Costituzione, viale XXIV Maggio, via Broseta, via Palma il Vecchio;
 - c) Città Alta: viale delle Mura, via Porta Dipinta, piazzale Sant'Agostino, via Fara, via Porta San Lorenzo, via della Boccola, largo Colle Aperto;
 - d) viale Giulio Cesare, via Tremana, via Ponte Pietra, piazzale Olimpiadi, via del Lazzaretto, via Sauro, piazzale Oberdan;
 - e) Circonvallazione Paltriniano (dallo svincolo autostradale fino alla Circonvallazione Mugazzone), via delle Valli, largo Decorati al Valor Civile, via Correnti, via Corridoni, Circonvallazione Plorzano, via Baioni, via Ruggeri da Stabello, via Carducci, via Briantea, Rotonda Locatelli (solo lato destro partendo da Circonvallazione Leuceriano a via Bellini), S.S. 342 (solo lato destro direzione Bergamo-Curno), via Grumello (S.S. 525), via Stezzano (S.S. 42 lato destro direzione Treviglio fino al termine del centro abitato, lato sinistro direzione Treviglio fino al confine dell'Istituto Botta), via Muzio, piazza Emanuele Filiberto.
3. La zona a categoria A) comprende le vie e le località esterne alla perimetrazione di cui al precedente comma 2.
4. La tariffa standard giornaliera e di base per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei è determinata dal comma 827 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La tariffa giornaliera di cui al comma precedente è graduata in base alle zone di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano una durata non superiore a 3 (tre) mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa giornaliera del canone per un minimo di 30 (trenta) giorni.
6. La tariffa standard annua per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare è determinata dal comma 826 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. La tariffa annua di cui al comma precedente è graduata in base alle zone di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
8. Per impianti pubblicitari opachi la cui superficie supera il metro quadrato si applica un ulteriore coefficiente rispetto a quelli già previsti ai commi 5 e 7 in base alla zona, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
9. Per impianti pubblicitari luminosi o illuminati si applica un ulteriore distinto coefficiente rispetto a quelli già previsti ai commi 5 e 7 in base alla zona, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
10. Per i pannelli luminosi intermittenti o con messaggi variabili, temporanei la tariffa di cui al comma 4 è graduata in base alla zona di cui al comma 1 del presente articolo moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la

pubblicità di cui al presente comma effettuata per conto proprio si applica una riduzione del 50 (cinquanta) per cento.

11. Per i pannelli luminosi intermittenti, o con messaggi variabili, permanenti la tariffa di cui al comma 6 è graduata in base alla zona di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la pubblicità di cui al presente comma effettuata per conto proprio si applica una riduzione del 50 (cinquanta) per cento

12. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso il servizio di pubbliche affissioni è soggetta al versamento del canone determinato moltiplicando la tariffa base di cui al comma 4, per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. La tariffa per le pubbliche affissioni viene applicata a foglio la cui misura standard è pari a centimetri "70 x 100" e relativi multipli. L'importo minimo del canone è calcolato in riferimento ad un periodo di esposizione pari a 10gg; periodi di esposizione di durata superiore prevedono un calcolo del canone per periodi multipli di 5gg. Le tariffe di cui al presente comma sono soggette alle seguenti maggiorazioni cumulabili:

- per ogni periodo successivo ai primi 10 (dieci) giorni, si applica una maggiorazione pari al 30 (trenta) per cento;
- per commissioni inferiori a n. 50 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 50 (cinquanta) per cento;
- per manifesti composti da n. 8 a n. 12 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 50 (cinquanta) per cento;
- per manifesti superiori ai n. 12 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 100 (cento) per cento;
- per manifesti posti in zona a categoria B) si applica una maggiorazione pari al 150 (centocinquanta) per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 (cento) per cento (affissione prefissata). Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento con un minimo di euro 25,82 (affissioni d'urgenza).

È prevista la riduzione del 50 (cinquanta) per cento del canone applicato alle pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e comunque privi di sponsorizzazioni commerciali;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali);
- e) annunci mortuari.

E' prevista l'esenzione dal pagamento del canone per pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

13. La pubblicità effettuata attraverso attività di volantaggio, così come definita nel piano generale degli impianti pubblicitari, è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4 per ciascuna persona coinvolta nell'attività, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

14. La pubblicità effettuata attraverso la diffusione di messaggi sonori è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

15. La pubblicità effettuata attraverso l'uso di striscioni, così come definiti nel piano generale degli impianti pubblicitari, è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Il canone si applica per un'esposizione minima di 15 (quindici) giorni e per multipli di 15 (quindici) giorni.

16. La pubblicità effettuata attraverso l'uso di aeromobili e palloni frenati è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

17. La pubblicità effettuata con proiezioni è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

Articolo 54

Presupposto del canone e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. Presupposto di applicazione del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi a individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

6. Rientrano altresì nel concetto di pubblicità i disegni e le immagini che, anche senza essere accompagnate da scritte, individuano il tipo di prodotto o attività effettuata all'interno dei locali o pertinenze ove l'immagine è collocata.

Articolo 55

Modalità di applicazione dalla componente b) del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero e dal tipo di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione del canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto si applica separatamente per ognuna di esse.

Articolo 56 **Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta**

1. Le maggiorazioni della componente b) del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. La componente b) del canone è ridotta della metà per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a) effettuati da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) relativi a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. L'esposizione delle locandine delle ONLUS negli esercizi commerciali e in altri luoghi non è soggetta al canone ed agli obblighi di autorizzazione e dichiarazione.
5. Sono esenti dal canone le fattispecie di cui al comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO X – MODALITA' DI VERSAMENTO – OCCUPAZIONE DI SUOLO, DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Articolo 57

Occupazioni di suolo pubblico e messaggi pubblicitari abusivi

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 58

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 28, avvisando che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga le stesse si considerano abusive.

Articolo 59

Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione o autorizzazione, oltre i limiti temporali di efficacia della stessa o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare della concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto è tenuto a liberare l'area occupata abusivamente e a ripristinare lo stato dei luoghi entro sette giorni consecutivi dalla contestazione.
2. In caso sia accertata un'occupazione edilizia che si protrae oltre il tempo inizialmente concesso senza che si sia provveduto a richiedere la proroga della stessa, il canone dovuto è maggiorato del 50 (cinquanta) per cento e non sono applicati i coefficienti di riduzione normalmente previsti.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente lo diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro sette giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o senza osservare le prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 480,00. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 60

Installazione abusiva di impianto pubblicitario

1. Il Comune o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari si applicano le sanzioni di legge con notificazione agli interessati, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Per i provvedimenti relativi all'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione, o in difformità dall'autorizzazione rilasciata, devono essere rimossi a cura dell'autore della violazione o del proprietario o possessore del suolo privato entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza del dirigente della Polizia Locale. Decorso tale termine la Polizia Locale attua quanto disposto dall'articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 provvedendo alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo, ai sensi dell'articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, la Polizia Locale procede alla immediata copertura della pubblicità abusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine il dirigente della Polizia Locale ordina di procedere entro 3 (tre) giorni alla copertura della pubblicità, con l'indicazione della scritta "pubblicità non autorizzata", inviandone comunicazione agli interessati.
7. Il materiale rimosso può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.
8. In caso contrario il Comune o il soggetto individuato per le attività di copertura e rimozione provvede allo smaltimento del materiale rimosso o alla vendita dello stesso.
9. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la Polizia Locale esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, su ordine del proprio dirigente, previo verbale redatto da pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 23, comma 13-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite di importo non inferiore all'indennità di cui all'articolo 57, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 62 Omesso versamento

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 (trenta) per cento dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione come previsto dall'articolo 58 del presente regolamento. La decadenza della

concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al Capo X del presente regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 63 Rateazioni

1. E' concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità indicate dal regolamento comunale delle entrate.

Articolo 64 Versamenti e procedura coattiva

1. Il versamento del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata e in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il versamento è effettuato con scadenza all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento.

3. Il canone può essere versato in quattro rate scadenti l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, qualora l'ammontare della componente del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico sia superiore a euro 250,00, oppure qualora l'ammontare della componente del canone previsto per la diffusione di messaggi pubblicitari sia superiore a euro 1.500,00.

4. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione o per altre comprovate ragioni, la Giunta Comunale può differire le scadenze di versamento del canone di cui ai commi precedenti.

5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.

6. In relazione alle somme dovute e non pagate alla scadenza, l'amministrazione comunale o il concessionario del servizio procede alla riscossione coattiva con le procedure stabilite dalla legge.

Articolo 65 Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'amministrazione comunale entro cinque anni dal pagamento.

2. Il rimborso, se dovuto, è disposto entro 60 giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE A) DEL CANONE

Descrizione del toponimo e categoria

CIRCONVALLAZIONE FABRICIANO 4
CIRCONVALLAZIONE LEUCERIANO 5
CIRCONVALLAZIONE MUGAZZONE 5
CIRCONVALLAZIONE PALTRINIANO 5
CIRCONVALLAZIONE PLORZANO 4
CIRCONVALLAZIONE POMPINIANO 5
CONTRADA TRE PASSI 2
GALLERIA CONCA D'ORO 2
GALLERIA COSIMO FANZAGO 2
GALLERIA SANTA MARTA 2
LARGO ADUA 2
LARGO BAROZZI GIOVANNI 2
LARGO BELOTTI BORTOLO 1
LARGO BERNARDI ENRICO 4
LARGO CINQUE VIE 5
LARGO COLLE APERTO 2
LARGO DA PALESTRINA PIER LUIGI 4
LARGO DECORATI AL VALOR CIVILE 4
LARGO DEL GALGARIO 2
LARGO DELLO SPORT 3
LARGO DI PORTA SANT'ALESSANDRO 2
LARGO DONATI GIOVAN BATTISTA 4
LARGO F.LLI LUMIERE 4
LARGO FABRE GIOVANNI ENRICO 4
LARGO MAESTRO G. A. GAVAZZENI 2
LARGO MEDAGLIE D'ORO 2
LARGO MONTELUNGO 2
LARGO PORTA NUOVA 2
LARGO RAGAZZI DEL '99 3
LARGO REZZARA NICOLO' 1
LARGO RONTGEN GUGLIELMO 4
LARGO TACCHINI ANGELO 4
LARGO TIRONI GIUSEPPE 3
PASSAGGIO BRUNI ROBERTO 2
PASSAGGIO CA' LONGA 2
PASSAGGIO CASCINA ALBERTA 5
PASSAGGIO CIVIDINI PIERANTONIO 2
PASSAGGIO DA PRATTA BECHARINO 2
PASSAGGIO DEI CANONICI LATERANENSIS 2
PASSAGGIO DEL CALEPINO 3
PASSAGGIO DEL FILATOIO 4
PASSAGGIO DELLA TORRE DI ADALBERTO 2
PASSAGGIO DON ANTONIO SEGHEZZI 2
PASSAGGIO GUALA BEATO 4
PASSAGGIO LIMONTA GIOVANNI 2
PASSAGGIO SAN BARTOLOMEO 2
PASSAGGIO ZEDURI MARIO 2
PIAZZA ALIGHIERI DANTE 2
PIAZZA ALPI OROBICHE 5
PIAZZA AMPERE ANDREA 4

PIAZZA ANGELINI LUIGI 2
PIAZZA AQUILEIA 5
PIAZZA CARRARA GIACOMO 2
PIAZZA CAVOUR CAMILLO 1
PIAZZA CITTADELLA 2
PIAZZA DELLA LIBERTA' 2
PIAZZA DUOMO 1
PIAZZA FILIBERTO EMANUELE 5
PIAZZA GIULIANI REGINALDO 2
PIAZZA MARCONI GUGLIELMO 2
PIAZZA MASCHERONI LORENZO 2
PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO 1
PIAZZA MERCATO DEL FIENO 2
PIAZZA MERCATO DELLE SCARPE 2
PIAZZA PONTIDA 1
PIAZZA ROSATE 2
PIAZZA SANT'ANNA 3
PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO 5
PIAZZA TARCISIO PACATI 5
PIAZZA TERZI 2
PIAZZA VARSAVIA 4
PIAZZA VECCHIA 1
PIAZZA VITTORIO VENETO 1
PIAZZALE BRIGATA LEGNANO 2
PIAZZALE DEGLI ALPINI 2
PIAZZALE DEL CIMITERO 2
PIAZZALE DELLA FIERA NUOVA 5
PIAZZALE DELLA MALPENSATA 4
PIAZZALE DELLA REPUBBLICA 2
PIAZZALE DELLA SCIENZA 5
PIAZZALE FRA' TOMASO DA OLERA 5
PIAZZALE GOISIS LODOVICO 4
PIAZZALE LOVERINI PONZIANO 4
PIAZZALE OBERDAN GUGLIELMO 4
PIAZZALE OLIMPIADI 4
PIAZZALE RISORGIMENTO 4
PIAZZALE SAN PAOLO 3
PIAZZALE SANT'ANTONIO DA PADOVA 4
PIAZZALE TIRABOSCHI ENRICO 2
PIAZZALE VISCONTI ERMES 4
PIAZZETTA DEL DELFINO 2
PIAZZETTA PIAVE 1
PIAZZETTA SAN BARTOLOMEO 2
PIAZZETTA SAN MARCO 2
PIAZZETTA SANTO SPIRITO 2
PIAZZETTA VERZERI EUSTOCHIO TERESA 2
PIAZZETTA ZAVADINI GUIDO 2
ROTONDA BUTTINONE BERNARDINO 3
ROTONDA DEI MILLE 2
ROTONDA LOCATELLI PIETRO ANTONIO 4
ROTONDA SANTA LUCIA 2
SALITA DELLO SCORLAZZONE 2
SCALETTA BELLAVISTA 4
SCALETTA DARWIN CARLO 4
SCALETTA DELLE MORE 2
SCALETTA SAN MARTINO 4
SCALETTA SAN SEBASTIANO 4
SCALETTA SORGENTE BERTELLO 2
SCALETTA VIOLA COMOLLIA 4

SCALINATA SANT'ALESSANDRO 2
STRADA AL MULINO 4
STRADA ALLA TRUCCA 4
STRADA CASCINELLO 5
STRADA DI SAN SISTO VECCHIO 4
STRADA SALVAGNA 5
SVINCOLO SOVRAPASSO VIA BERSAGLIERI 5
VIA ABBA GIUSEPPE CESARE 4
VIA ACQUADERNI GIOVANNI 4
VIA ADAMELLO 2
VIA AGAZZI ROSA 4
VIA AGLIARDI ANTONIO 4
VIA AGOSTINELLI ADELINA 4
VIA AI CAMPI SPINI 5
VIA AL PIANONE 2
VIA AL PORTONE DI SAN MATTEO 4
VIA ALBERTARIO DAVIDE 4
VIA ALBORGHETTI FEDERICO 2
VIA ALBRICCI GENERALE ALBERICO 2
VIA ALCAINI 4
VIA ALESSANDRI ANTONIO 4
VIA ALFIERI VITTORIO 3
VIA ALLA BECHELA 4
VIA ALLA PORTA DI S.LORENZO 2
VIA ALLE CASE MORONI 4
VIA AMADEO GIOVANNI ANTONIO 3
VIA AMBIVERI BETTY 4
VIA AMIGHETTI ALESSIO 5
VIA ANDERSEN HANS CHRISTIAN 2
VIA ANGELINI GIOVANNI BATTISTA 4
VIA ARCANGELI FEBO 4
VIA ARENA 2
VIA ASSONICA CARLO 4
VIA ASTINO 4
VIA AUTOSTRADA 4
VIA AVERARA GIOVANNI BATTISTA 5
VIA AZZANELLI FRANCESCO 4
VIA AZZANO 5
VIA BACH JOHANN SEBASTIAN 4
VIA BAERTSCH MOLINO 4
VIA BAIONI CRISTOFORO 4
VIA BALBO CESARE 4
VIA BALESTRA ANTONIO 3
VIA BARACCA FRANCESCO 4
VIA BARBAROLI 4
VIA BARELLI ARMIDA 4
VIA BARETTI GIUSEPPE 3
VIA BARNABA ADOLFO 4
VIA BASCHENIS EVARISTO 3
VIA BASSANI 4
VIA BASSINI ANGELO 4
VIA BATTISTI CESARE 2
VIA BAZZINI ANTONIO 4
VIA BECCARIA CESARE 4
VIA BEETHOVEN LODOVICO VAN 4
VIA BELLAFINO FRANCESCO 5
VIA BELLI GIOVANNI 5
VIA BELLINI VINCENZO 4
VIA BELTRAMI COSTANTINO 2

VIA BENZONI GIOVANNI MARIA 4
VIA BERCHET GIOVANNI 4
VIA BERENSON BERNARD 5
VIA BERGAMETTI FRANCESCO 4
VIA BERLENDIS PAOLO 4
VIA BERLESE ANTONIO 4
VIA BERNAREGGI ADRIANO 4
VIA BERTARELLI LUIGI VITTORIO 5
VIA BEZZECA 4
VIA BIANCO MARIO 2
VIA BIANCONI GIACOMO 5
VIA BIANZANA 4
VIA BIANZANELLA 4
VIA BIAVA SAMUELE 4
VIA BIETTI GIUSEPPE 2
VIA BIXIO NINO 4
VIA BOCCALEONE 5
VIA BOCCOLA 2
VIA BOITO ARRIGO 4
VIA BOLIS ACHILLE 4
VIA BOLOGNA 2
VIA BONFANTI ARTURO 5
VIA BONGHI RUGGERO 4
VIA BONO BARTOLOMEO 3
VIA BONOMELLI GEREMIA 2
VIA BONOMINI VINCENZO 4
VIA BONORANDI NICOLA 4
VIA BORFURO 2
VIA BORGA ANTONIO MARIA 3
VIA BORGO CANALE 2
VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
Via Serassi all'incrocio con Via Da Calepio 3
VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
Via Serassi all'incrocio con Circonvallazione
delle Valli 4
VIA BORGO PALAZZO dall'intersezione con
Via Frizzoni all'incrocio con Via Da Calepio 2
VIA BORGO PALAZZO dal confine con
Comune di Seriate all'incrocio con
Circonvallazione delle Valli 5
VIA BORLEZZA 2
VIA BOSSI ADEODATO 4
VIA BOVES 4
VIA BRAHMS JOHANNES 4
VIA BRAMANTE 5
VIA BRAVI GIUSEPPE 4
VIA BREMBATI OTTAVIANO 4
VIA BREMBILLA GIANGIUSEPPE 4
VIA BRESADOLA GIACOMO 4
VIA BRIANTEA 4
VIA BRIGATA BERGAMO 3
VIA BRIGATA LUPI 2
VIA BRIGNOLI LUIGI 2
VIA BROLIS PIETRO 5
VIA BROSETA dall'intersezione con via Nullo
all'intersezione con via XXIV Maggio 3
VIA BROSETA dall'intersezione con via Lochis
all'intersezione con via XXIV Maggio 4

VIA BROSETA dall'intersezione con via Nullo
a Piazza Pontida 2
VIA BUOZZI BRUNO 4
VIA BURATTI 4
VIA BURATTINI 4
VIA BUTTARO MARIO 4
VIA CABOTO GIOVANNI 5
VIA CADORE 4
VIA CADORNA LUIGI 3
VIA CAFFARO 4
VIA CALATAFIMI 5
VIA CALDARA POLIDORO 4
VIA CALVAROLA 4
VIA CALVETTI LUIGI 4
VIA CALZECCHI ONESTI TEMISTOCLE 4
VIA CAMERONI AGOSTINO 4
VIA CAMOZZI GABRIELE 2
VIA CAMPAGNOLA 5
VIA CANOVE 5
VIA CANOVINE 4
VIA CANTU' CESARE 4
VIA CAPPUCCINI 2
VIA CAPRERA 4
VIA CARDUCCI GIOSUE' 3
VIA CARIANI GIOVANNI 3
VIA CARLO ALBERTO 5
VIA CARNELLI GIUSEPPE 4
VIA CARNOVALI GIOVANNI 4
VIA CAROLI LUIGI 4
VIA CARRARA VITTORIO 4
VIA CARSO 5
VIA CASALINO 2
VIA CASE BARCA 4
VIA CASSINA ANGELO 3
VIA CASTAGNETA 4
VIA CASTEL REGINA 5
VIA CASTELLINI NICOSTRATO 4
VIA CASTELLO 2
VIA CASTELLO PRESATI 4
VIA CATALANI ALFREDO 4
VIA CATALANI ALFREDO 5
VIA CATTANEO CARLO 2
VIA CAVACCIO GIOVANNI 4
VIA CAVAGNIS FELICE 2
VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 4
VIA CAVALLI ANTONIO 4
VIA CEDRELLI FRANCESCO 4
VIA CELADINA 5
VIA CERASOLI FLAMINIO 3
VIA CERESA CARLO 3
VIA CERIOLI SANTA COSTANZA 4
VIA CERMENATI MARIO 5
VIA CESATI VINCENZO 4
VIA CHIESA DAMIANO 2
VIA CHIODI LUIGI 4
VIA CHISINI OSCAR 5
VIA CIAREGOTTO 4
VIA CIFRONDI ANTONIO 3
VIA CIMAROSA DOMENICO 4

VIA CODUSSI MAURO 4
VIA COGHETTI FRANCESCO 3
VIA COL DI LANA 4
VIA COLLE DEI ROCCOLI 4
VIA COLLEONI BARTOLOMEO 2
VIA COLOMBO CRISTOFORO 5
VIA COMIN VENTURA 3
VIA COMO 5
VIA CONFALONIERI FEDERICO 4
VIA COPERNICO NICOLO' 4
VIA CORALLI ALBA 5
VIA CORNASELLO 2
VIA CORNO STELLA 5
VIA CORRENTI CESARE 5
VIA CORRIDONI FILIPPO 4
VIA CORTI ALFONSO 4
VIA COSTANTINA 5
VIA COSTITUZIONE 2
VIA CRESCENZI GIULIO 4
VIA CRIPPA ERMENEGILDA 4
VIA CRISPI FRANCESCO 2
VIA CRISTOFOLI GIACOMO 3
VIA CROCE ROSSA 4
VIA CROCEFISSO 4
VIA CUCCHI FRANCESCO 2
VIA CURO' ANTONIO 5
VIA D' ALZANO GUGLIELMO 2
VIA D' AMICO GIOVANNI 4
VIA D' ANNUNZIO GABRIELE 3
VIA D' AZEGLIO MASSIMO 4
VIA DA BALSAMO JACOPO 4
VIA DA BARZIZZA GASPARINO 4
VIA DA BERGAMO ANDREA 4
VIA DA BREMBATE PINAMONTE
VIA DA CALEPIO AMBROGIO 3
VIA DA CAMPIONE GIOVANNI 3
VIA DA CARAVAGGIO MICHELANGELO 3
VIA DA FANO NINI 4
VIA DA GIUSSANO ALBERTO 4
VIA DA LEZZE GIOVANNI 5
VIA DA PONTORMO JACOPO 4
VIA DA PREZZATE ALBERTO 4
VIA DA ROSCIATE ALBERICO 3
VIA DA VERRAZZANO GIOVANNI 5
VIA DA VINCI LEONARDO 4
VIA D'ALBINO ANDREA 4
VIA DALL'OVO ENRICO 3
VIA DASTE E SPALENGA 5
VIA DAVID GIACOMO 4
VIA DE AMICIS EDMONDO 3
VIA DE GASPERI ALCIDE 4
VIA DE LEIDI LUIGI 2
VIA DE OSA BARTOLOMEO 4
VIA DE SAUSSURE ORAZIO BENEDETTO 5
VIA DEGLI ALBANI 3
VIA DEGLI ORTI 2
VIA DEGLI ORTOLANI 2
VIA DEGRASSI GIOVANNINO 4
VIA DEI BASTAZI 5

VIA DEI BERSAGLIERI 5
VIA DEI BETTERA 3
VIA DEI CABRINI 4
VIA DEI CANIANA 4
VIA DEI CAPODIFERRO 2
VIA DEI CARAVANA 5
VIA DEI CARPINONI 4
VIA DEI CARROZZAI 2
VIA DEI CELESTINI 4
VIA DEI FIORI 5
VIA DEI GALLIARI 3
VIA DEI LEGIONARI IN POLONIA 3
VIA DEI PARTIGIANI 2
VIA DEI PRATI 5
VIA DEI VASI 4
VIA DEL CARROCCIO 4
VIA DEL CELTRO 4
VIA DEL CONVENTINO 4
VIA DEL COPPO 4
VIA DEL GALGARIO 2
VIA DEL GAVAZZOLO 5
VIA DEL GUERINO 4
VIA DEL LAZZARETTO 4
VIA DEL NASTRO AZZURRO 2
VIA DEL PARADISO 2
VIA DEL PAVIONE 4
VIA DEL RIOLO 4
VIA DEL RIONE 4
VIA DEL SOLE 4
VIA DELEDDA GRAZIA 3
VIA DELLA BOLLINA 4
VIA DELLA CLEMENTINA 5
VIA DELLA COLOMBAIA 4
VIA DELLA CONCA FIORITA 4
VIA DELLA DELIZIA 4
VIA DELLA GRUMELLINA 4
VIA DELLA MORLA 4
VIA DELLA ROVERE 4
VIA DELLA VENA 4
VIA DELLA VITTORIA 5
VIA DELL'AGRO 4
VIA DELL'ALLEGREZZA 4
VIA DELL'APRICA 5
VIA DELL'AZZANELLA 5
VIA DELLE CASSETTE 4
VIA DELLE CAVE 4
VIA DELLE FOSSE ARDEATINE 2
VIA DELLE GIUDICARIE 4
VIA DELLE PRIMIZIE 5
VIA DELLE PRIMULE 4
VIA DELLE ROSE 5
VIA DELLE TOFANE 5
VIA DELLE VALLI 5
VIA DELL'ERA GIAMBATTISTA 3
VIA DELL'INDUSTRIA 5
VIA DELLO STATUTO 2
VIA DELL'ORTO FERRUCCIO 5
VIA DELPINO FEDERICO 4
VIA DEPRETIS AGOSTINO 4

VIA DI MEZZO 4
VIA DIAZ ARMANDO 3
VIA DIOTTI GIUSEPPE 3
VIA DIVISIONE JULIA 2
VIA DIVISIONE TRIDENTINA 2
VIA DON BEPO VAVASSORI 4
VIA DON CARLO BOTTA 2
VIA DON CARLO GNOCCHI 4
VIA DON GIUSEPPE BIANCHI 5
VIA DON LUIGI GUANELLA 4
VIA DON LUIGI ORIONE 4
VIA DONADONI EUGENIO 2
VIA DONINI AGOSTINO 4
VIA DONIZETTI GAETANO 2
VIA DRAGO LUIGI 4
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
VIA DUNANT ENRICO 4
VIA DUZIONI NORBERTO 2
VIA EDISON TOMASO 4
VIA EINAUDI LUIGI 4
VIA EINSTEIN ALBERT 5
VIA ELBA 4
VIA ENGHEL ADOLFO 4
VIA EUROPA 4
VIA F.LLI AGAZZI 4
VIA F.LLI BRONZETTI 3
VIA F.LLI CAIROLI 3
VIA F.LLI CALVI 3
VIA F.LLI ROSSELLI 4
VIA F.LLI ROSSI 3
VIA F.LLI ROTA 4
VIA F.LLI RUFFINI 4
VIA F.LLI VICENTINI 4
VIA FALCONE GIOVANNI 4
VIA FANTONI ANDREA 3
VIA FARA 2
VIA FERAMOLINO ANTONIO 5
VIA FERMO STELLA 3
VIA FERRARIS GALILEO 4
VIA FIBONACCI LEONARDO 4
VIA FILARETE 5
VIA FILONE DELLA MARESANA 4
VIA FILOTTI 4
VIA FILZI FABIO 2
VIA FINARDI GIOVANNI 4
VIA FINAZZI GIOVANNI 4
VIA FLORES MARIO 5
VIA FOGAZZARO ANTONIO 4
VIA FONTANA 4
VIA FONTANABROLO 2
VIA FORNONI ELIA 3
VIA FORO BOARIO 2
VIA FOSCOLO UGO 3
VIA FOSSOLI 4
VIA FRA' CELESTINO 4
VIA FRA' DAMIANO DEI ZAMBELLI 2
VIA FRANK ANNA 2
VIA FRANZAROLA 4
VIA FRATELLI BANDIERA 5

VIA FRIZZONI TEODORO 2
VIA FURIETTI ALESSANDRO 4
VIA GAFFURI PAOLO 4
VIA GAFFURIO FRANCHINO 4
VIA GAIONCELLI PIETRO 5
VIA GALILEI GALILEO 4
VIA GALIMBERTI GUIDO 4
VIA GALLI GUIDO 4
VIA GALLICCIOLI FRANCESCO 2
VIA GALMOZZI FERRUCCIO 4
VIA GALVANI LUIGI 4
VIA GAMBIRASIO GIACINTO 4
VIA GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND 5
VIA GARBELLI FRANCESCO 3
VIA GARIBALDI GIUSEPPE 2
VIA GASPARINI VITTORIO 5
VIA GASTOLDI GIAN GIACOMO 4
VIA GAUDENZI GIUSEPPE 3
VIA GAVAZZENI MAURO 4
VIA GEMELLI AGOSTINO 4
VIA GHEZZI ALDO 4
VIA GHIRARDELLI 4
VIA GHISLANDI VITTORE 3
VIA GHISLANZONI ANTONIO 2
VIA GHISLENI MAZZOLA 2
VIA GHISLERI ARCANGELO 4
VIA GIORDANO UMBERTO 4
VIA GIOVANELLI FRANCESCO 5
VIA GIOVANNI BERIZZI 5
VIA GIUSTI GIUSEPPE 4
VIA GLENO 5
VIA GOBETTI PIETRO 5
VIA GOETHE WOLFGANG 3
VIA GOISIS ANGELO 4
VIA GOLDONI CARLO 3
VIA GOLGI CAMILLO 5
VIA GOLTARA LUIGI 5
VIA GOMBITO 2
VIA GORIZIA 5
VIA GOZZI GASPARE 4
VIA GRAMSCI ANTONIO 3
VIA GRASSI SIMON PIETRO 4
VIA GRATAROLI GUGLIELMO 2
VIA GREPPI GIUSEPPE 2
VIA GRISMONDI CLAUDIA 4
VIA GRITTI ANDREA 4
VIA GROSSI TOMMASO 4
VIA GRUMELLO 5
VIA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO 4
VIA GUSMINI GIORGIO 4
VIA HELVETIA 3
VIA INNOCENZO XI 3
VIA ISABELLO PIETRO 5
VIA KEPLERO GIOVANNI 5
VIA KOCH ROBERTO 4
VIA KOLBE PADRE MASSIMILIANO 4
VIA LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI 5
VIA LANFRANCHI ALESSANDRO 4
VIA LAPACANO 2

VIA LAVANDERIO 4
VIA LEGA LOMBARDA 4
VIA LEGNANO 4
VIA LEGRENZI TITO 4
VIA LEONCAVALLO RUGGERO 4
VIA LEOPARDI GIACOMO 3
VIA LESBIA CIDONIA 4
VIA LESSONA MICHELE 4
VIA LICINIO BERNARDINO 3
VIA LIDICE 4
VIA LINNEO CARLO 5
VIA LOCATELLI ANTONIO 2
VIA LOCATELLI MILESI SERENO 4
VIA LOCHIS GUGLIELMO 4
VIA LOLLI ANTONIO 4
VIA LOLMO GIAN PAOLO 4
VIA LOMBARDIA 4
VIA LONGO GUGLIELMO 3
VIA LONGUELO 4
VIA LORENZI 4
VIA LORETO 4
VIA LOTTO LORENZO 4
VIA LUNGA 5
VIA LUPO MARIO 2
VIA LUSSANA FILIPPO 2
VIA LUZZATTI LUIGI 4
VIA MADONNA DEI CAMPI 5
VIA MADONNA DEL BOSCO 4
VIA MADONNA DELLA CASTAGNA 4
VIA MADONNA DELLA NEVE 2
VIA MAESTRI DEL LAVORO 4
VIA MAFALDA DI SAVOIA 4
VIA MAFFEI CLARA 2
VIA MAGELLANO FERDINANDO 4
VIA MAGLIO DEL LOTTO 4
VIA MAGLIO DEL RAME 3
VIA MAGNI VINCENZO 5
VIA MAGRINI LUIGI 4
VIA MAIRONI DA PONTE GIOVANNI 4
VIA MAJ ANGELO 2
VIA MALFASSI 3
VIA MALJ TABAJANI 2
VIA MALLEGORI TERESA 4
VIA MALLIANI GIUSEPPE LUIGI 4
VIA MAMELI GOFFREDO 5
VIA MANARA LUCIANO 2
VIA MANGANONI GIUSEPPE 4
VIA MANGILI GIUSEPPE 5
VIA MANTEGNA ANDREA 3
VIA MANTOVANI GAETANO 4
VIA MANZI ANTONIO 4
VIA MANZONI ALESSANDRO 3
VIA MANZU' GIACOMO 2
VIA MARCELLO BENEDETTO 4
VIA MARCHETTI ELIA 4
VIA MARENZI GIOVANNI 4
VIA MARESANA 4
VIA MARIENI GIOVANNI 4
VIA MARONCELLI PIETRO 4

VIA MARSALA 5
VIA MARTEL 5
VIA MARTIN LUTHER KING 4
VIA MARTINELLA 5
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 2
VIA MARZABOTTO 4
VIA MARZANICA 4
VIA MASCAGNI PIETRO 4
VIA MASONE 2
VIA MASSARA GIUSEPPE 4
VIA MATRIS DOMINI 2
VIA MATTIOLI GUGLIELMO 4
VIA MAYR SIMONE 2
VIA MAZZI ANGELO 2
VIA MAZZINI GIUSEPPE 3
VIA MEDICI GIACOMO 4
VIA MENDEL GREGOR 4
VIA MENTANA 5
VIA MERULA TARQUINIO 4
VIA MEUCCI ANTONIO 4
VIA MICCA PIETRO 4
VIA MILANO 2
VIA MILAZZO 4
VIA MINALI CESARIO 5
VIA MINZONI GIOVANNI 2
VIA MOIETTA NICOLA 3
VIA MONTALE EUGENIO 5
VIA MONTE ALBEN 5
VIA MONTE BASTIA 4
VIA MONTE CANTO ALTO 5
VIA MONTE CENISIO 4
VIA MONTE CORNAGERA 5
VIA MONTE FERRANTE 5
VIA MONTE GRAPPA 2
VIA MONTE GREM 5
VIA MONTE GRIGNA 5
VIA MONTE MENNA 5
VIA MONTE MISMA 5
VIA MONTE NERO 2
VIA MONTE ORTIGARA 2
VIA MONTE PASUBIO 2
VIA MONTE RESEGONE 5
VIA MONTE SABOTINO 2
VIA MONTE SAN MICHELE 2
VIA MONTE TESORO 5
VIA MONTELLO 4
VIA MONTEROSSO 4
VIA MONTESSORI MARIA 5
VIA MONTEVERDI CLAUDIO 4
VIA MONTI VINCENZO 3
VIA MONVISO 4
VIA MORALI ENRICO 5
VIA MORATELLI 4
VIA MORELLI GIOVANNI 4
VIA MORETTI ANDREA 3
VIA MORIGGIA GIOVANNI 3
VIA MORONI GIANBATTISTA dalla prosecuzione
come via Grumello all'intersezione con l'asse
ferroviario 4

VIA MORONI GIANBATTISTA dall'intersezione
con Via Previtali all'intersezione con l'asse
ferroviario 3
VIA MORONI GIANBATTISTA dall'intersezione con
Via Previtali a Largo Cinque vie 2
VIA MORZENTI NATALE 3
VIA MOSCHENI ALESSANDRO 5
VIA MOSE' DEL BROLO 3
VIA MOTTA GIOVANNI 4
VIA MOZART VOLFANGO AMEDEO 4
VIA MOZZI G.ERCOLE 5
VIA MOZZONI ANNA MARIA 4
VIA MURASCHI 5
VIA MURATORI LUDOVICO ANTONIO 4
VIA MURRI ROMOLO 4
VIA MUZIO ACHILLE 5
VIA NADI NEDO 4
VIA NAZZARI GIOVANNI BATTISTA 4
VIA NEGRI GIULIO ENRICO 3
VIA NEGRISOLI MARCO ANTONIO 4
VIA NEWTON ISACCO 5
VIA NICOLODI AURELIO 3
VIA NIEVO IPPOLITO 4
VIA NOCA 2
VIA NOLI ALESSANDRO 3
VIA NOVELLI ERMETE 2
VIA NULLO FRANCESCO 2
VIA OPRANDI GIORGIO 5
VIA ORELLI VINCENZO ANGELO 3
VIA ORIO 5
VIA OROBONI ANTONIO 4
VIA ORSAROLA 4
VIA OSMANO 2
VIA OZANAM FEDERICO 4
VIA PACI DANTE 5
VIA PACINO DA NOVA 5
VIA PACINOTTI ANTONIO 4
VIA PACIOLI LUCA 4
VIA PAGANINI NICOLO' 4
VIA PAGLIA GIORGIO E GUIDO 2
VIA PAISIELLO GIOVANNI 4
VIA PALAZZOLO DON LUIGI 2
VIA PALEOCAPA PIETRO 2
VIA PALERMO 4
VIA PALLAVICINO SFORZA 2
VIA PALMA IL VECCHIO 2
VIA PANDINI GIULIO 4
VIA PANSERI ETTORE 3
VIA PAPA LEONE XIII 4
VIA PAPA RATTI 4
VIA PARINI GIUSEPPE 4
VIA PARLATORE FILIPPO 4
VIA PASCOLI GIOVANNI 2
VIA PASCOLO DEI TEDESCHI 4
VIA PASSO DEL VIVIONE 5
VIA PASTA ANDREA 4
VIA PELABROCCO 2
VIA PELANDI 4
VIA PELICIOLO DONATO 5

VIA PELLICOLI A.MAURO 4
VIA PELLICO SILVIO 4
VIA PER CURNASCO 4
VIA PERGOLESI GIOVANNI BATTISTA 4
VIA PERLINI RENATO 5
VIA PEROSI LORENZO 4
VIA PERRUCCHETTI GIUSEPPE 5
VIA PESCARIA CARLO 4
VIA PESENTI PIETRO 4
VIA PETRARCA FRANCESCO 2
VIA PEZZOTTA GIOVANNI 4
VIA PIACENTINI MARCELLO 5
VIA PIATTI ALFREDO 4
VIA PIAZZONI GIOVANNI BATTISTA 4
VIA PICCINELLI GIOVANNI 5
VIA PICCININI DANIELE 2
VIA PIETRI DORANDO 4
VIA PIGNOLO 2
VIA PILIO 4
VIA PILO ROSOLINO 4
VIA PINETTI ANGELO 4
VIA PIRANDELLO LUIGI 3
VIA PITENTINO ALBERTO 2
VIA PIZZIGONI GIUSEPPE 4
VIA PIZZO CAMINO 5
VIA PIZZO COCA 5
VIA PIZZO DEI TRE SIGNORI 5
VIA PIZZO DELLA PRESOLANA 5
VIA PIZZO FORMICO 5
VIA PIZZO RECASTELLO 5
VIA PIZZO REDORTA 5
VIA PIZZO SCAIS 5
VIA POLA 5
VIA POLARESCO 4
VIA POLLACK LEOPOLDO 5
VIA POLO MARCO 4
VIA PONCHIA 4
VIA PONCHIELLI AMILCARE 4
VIA PONTE PIETRA 4
VIA PONTI ANTONIA 5
VIA PORTA DIPINTA 2
VIA PORTALUPPI AMBROGIO 4
VIA PRADELLO 2
VIA PREVITALI ANDREA 2
VIA PROMESSI SPOSI 4
VIA PUCCINI GIACOMO 4
VIA QUARENGHI GIACOMO 2
VIA QUASIMODO SALVATORE 5
VIA QUATTRO NOVEMBRE 3
VIA QUERENA LATTANZIO 3
VIA QUINTINO ALTO 4
VIA QUINTINO BASSO 4
VIA QUINTINO SELLA 4
VIA QUINTO ALPINI 4
VIA RABAIONA 4
VIA RABONI 4
VIA RADINI TEDESCHI GIACOMO 4
VIA RAMERA 4
VIA RAMPINELLI GIOVANNI BATTISTA 5

VIA RAMPINI GUIDO 4
VIA RASTELLI ENRICO 4
VIA RAVIZZA GIUSEPPE 4
VIA REBETTA ALTA 4
VIA REBETTA BASSA 4
VIA REGAZZONI GIROLAMO 4
VIA RIGHI AUGUSTO 4
VIA RILLOSI GIUSEPPE 3
VIA RIPA PASQUALINA 4
VIA RISMONDO FRANCESCO 2
VIA RIVA VILLASANTA ALBERTO 2
VIA RIVOLA 2
VIA RIZZOLO DEL PASCOLO 4
VIA ROCCA 2
VIA ROCCOLINO 4
VIA RODEGHER EMILIO 5
VIA ROGGIA GUIDANA 4
VIA ROGGIA MORLANA 5
VIA RONCALLI FRANCESCO 4
VIA RONCHETTI DON GIUSEPPE 4
VIA RONCHI 4
VIA RONZONI PIETRO 3
VIA ROSA GABRIELE 5
VIA ROSATE 2
VIA ROSMINI ANTONIO 2
VIA ROSSI ERNESTO 4
VIA ROSSINI GIOACHINO 4
VIA ROTA GIANBATTISTA 4
VIA ROVANI GIUSEPPE 4
VIA ROVELLI PIETRO 5
VIA RUBINI GIOVANNI BATTISTA 4
VIA RUGGERI DA STABELLO PIETRO 4
VIA RUPINI GIOVANNI 4
VIA SALVECCHIO 2
VIA SALVI LUIGI 3
VIA SAN BENEDETTO 2
VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con la
Circonvallazione alla prosecuzione in
Piazza Filiberto 5
VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con Via
Previtali all'incrocio con Largo Tironi 3
VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con la
Circonvallazione all'incrocio con Largo Tironi 4
VIA SAN BERNARDINO dall'incrocio con Via
Previtali all'incrocio con Largo 5 vie 2
VIA SAN COLOMBANO 4
VIA SAN DOMENICO 4
VIA SAN DOMENICO SAVIO 5
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 2
VIA SAN GEROLAMO MIANI 2
VIA SAN GIACOMO 2
VIA SAN GIORGIO 3
VIA SAN GIOVANNI 2
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
VIA SAN GOTTARDO 4
VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 4
VIA SAN LAZZARO 2
VIA SAN LORENZINO 2
VIA SAN LORENZO 2

VIA SAN MARTINO DELLA PIGRIZIA 4
VIA SAN MATTEO ALLA BENAGLIA 4
VIA SAN NARNO 4
VIA SAN PANCRAZIO 2
VIA SAN PIETRO AI CAMPI 5
VIA SAN PIO X 5
VIA SAN SALVATORE 2
VIA SAN SEBASTIANO 4
VIA SAN SISTO 5
VIA SAN TOMASO 2
VIA SAN TOMASO DE' CALVI 4
VIA SAN VIGILIO 2
VIA SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO 5
VIA SANTA CATERINA 3
VIA SANTA CROCE 5
VIA SANTA ELISABETTA 2
VIA SANTA LUCIA 2
VIA SANTA VINCENZA GEROSA 3
VIA SANT'ALESSANDRO 2
VIA SANT'AMBROGIO 4
VIA SANT'ANTONINO 2
VIA SANTI MAURIZIO E FERMO 3
VIA SANT'ORSOLA 2
VIA SARDEGNA 4
VIA SAURO NAZARIO 4
VIA SCALVINI 4
VIA SCARAMAGLI 4
VIA SCHIAPPARELLI GIOVANNI 5
VIA SCOTTI GIAN MARIA 2
VIA SCURI ENRICO 3
VIA SECCHI PADRE ANGELO 4
VIA SEGANTINI GIOVANNI 3
VIA SEMPIONE 4
VIA SENTIERONE 1
VIA SERASSI CARLO 4
VIA SETTEMBRINI LUIGI 4
VIA SICCARDI GIUSEPPE 4
VIA SICILIA 4
VIA SIMONCINI COSTANTINO 3
VIA SOLARI GIOELE 4
VIA SOLATA 2
VIA SOMBRENO 4
VIA SORA GENNARO 2
VIA SOTTO LE MURA DI SANT'ALESSANDRO 2
VIA SPAVENTA SILVIO 2
VIA SPINO PIETRO 4
VIA SPORCHIA GIUSEPPE 4
VIA STELVIO 4
VIA STENDHAL ENRICO 5
VIA STEZZANO 5
VIA STOPPANI ANTONIO 2
VIA STRAPAROLA GIAN FRANCESCO 4
VIA SUARDI GIANFORTE 3
VIA SUDORNO 4
VIA SYLVA GUIDO 4
VIA TADINI LUIGI 4
VIA TADINO GABRIELE 5
VIA TAGLIAMENTO 5
VIA TALAMONE 5

VIA TALLONE CESARE 3
VIA TALPINO ENEA 5
VIA TARAMELLI TORQUATO 2
VIA TASCA VITTORE 2
VIA TASSIS 2
VIA TASSO TORQUATO 1
VIA TERZI BASILIO 4
VIA TESTA LUIGI 4
VIA TIEPOLO 5
VIA TINTORETTO 3
VIA TIRABOSCHI GEROLAMO 2
VIA TITO LIVIO 4
VIA TOBAGI WALTER 4
VIA TOBLER AUGUSTO 4
VIA TODESCHINI PIER LUIGI 2
VIA TOLSTOJ LEV 5
VIA TOMMASEO NICOLO' 4
VIA TONIOLO GIUSEPPE 4
VIA TORINO 2
VIA TORNÌ 4
VIA TORRENTE QUIZA 4
VIA TORRETTA 2
VIA TORRICELLI EVANGELISTA 4
VIA TOSCANINI ARTURO 4
VIA TOTI ENRICO 3
VIA TRAINI CARLO 4
VIA TRE ARMI 2
VIA TRECOURT GIACOMO 4
VIA TREMANA 4
VIA TRENTO 4
VIA TRIESTE 5
VIA TULLI ETTORE 5
VIA TURANI ARTURO 4
VIA UCCELLI PIER ANTONIO 4
VIA UNGARETTI GIUSEPPE 5
VIA VACHA ETTORE 4
VIA VAERINI BARNABA 4
VIA VAGINE 2
VIA VAL D'OSSOLA 5
VIA VALGIMIGLI MANARA 4
VIA VALLE 4
VIA VALMARINA 4
VIA VALVASSORI GIOVANNI 5
VIA VALVERDE 4
VIA VANONI EZIO 4
VIA VARISCO ANTONIO 5
VIA VECCHIA 4
VIA VELA VINCENZO 3
VIA VENANZIO ALESSANDRO 4
VIA VERDI GIUSEPPE 2
VIA VERGA ANDREA 5
VIA VERNE GIULIO 5
VIA VESPUCCI AMERIGO 5
VIA VETTA 4
VIA VEZZA D'OGLIO 4
VIA VIADOTTO DI BOCCAIONE 5
VIA VIGLIANI CARLO 2
VIA VIMERCATI SOZZI PAOLO 4
VIA VITALI ALBERTO 5

VIA VIVALDI ANTONIO 4
VIA VOLTA ALESSANDRO 4
VIA VOLTURNO 4
VIA WAGNER RICCARDO 4
VIA XX SETTEMBRE 1
VIA XXIV MAGGIO 3
VIA ZAMBIANCHI EZIO 2
VIA ZAMBONATE 2
VIA ZANCHI GEROLAMO 5
VIA ZANDONAI RICCARDO 4
VIA ZANICA dal confine Comunale al ponte
della circonvallazione Paltriniano 5
VIA ZANICA dall'intersezione con via S.Giovanni
Bosco al ponte della circonvallazione Paltriniano 4
VIA ZARDA 4
VIA ZELASCO GIOVANNI E RODOLFO 2
VIA ZELIOLI GIUSEPPE 4
VIA ZENALE BERNARDO 3
VIA ZENDRINI BERNARDINO 3
VIA ZIBORDI GIOVANNI 4
VIA ZIGNONI FRANCESCO 5
VIA ZILIOLO SEBASTIANO 2
VIA ZILOCCHI CARLO 4
VIA ZUCCALA LOCATELLI G.BATTISTA 4
VIALE ALBINI 2
VIALE CADUTI SUL LAVORO 5
VIALE CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE 3
VIALE CURIE PIETRO E MARIA 4
VIALE DELLE MURA 2
VIALE FERMI ENRICO 5
VIALE GIULIO CESARE 3
VIALE MURAINI 2
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 2
VIALE PASTEUR LUIGI 4
VIALE PIROVANO ERNESTO 2
VIALE ROMA 2
VIALE SALVO D'ACQUISTO 4
VIALE SANTUARIO DELL'ADDOLORATA 4
VIALE VENANZI GIUSEPPE 4
VIALE VENEZIA 5
VIALE VITTORIO EMANUELE II 2
VICOLO ANGHINELLI LUIGI 2
VICOLO AQUILA NERA 2
VICOLO BANCALEGNO 2
VICOLO BETTAMI 2
VICOLO BOTTA DI SAN SEBASTIANO 4
VICOLO DEI DOTTORI 2
VICOLO DEI GRADINI 2
VICOLO DEL CONSORZIO 2
VICOLO DEL DUCATO DI PIAZZA PONTIDA 2
VICOLO DEL PARADISO 2
VICOLO DELLA FOPPA 2
VICOLO DELLE TORRI 2
VICOLO FONTANABROLO 2
VICOLO GHIACCIAIA 2
VICOLO MACELLERIE 2
VICOLO MURA DI SANTA GRATA 2
VICOLO PELABROCCO 2
VICOLO SALITA DELLA SCALETTA 2

VICOLO SAN CARLO 2
VICOLO SAN GIOVANNI 2
VICOLO SAN LAZZARO 2
VICOLO SAN ROCCO 2
VICOLO SANT' AGATA 2
VICOLO SANT' ANDREA 2
VICOLO SOTTORIPA 2
VICOLO ZUCCO FRANCESCO 3

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento	pag.	1
Art.2 – Ambito di applicazione	pag.	1
Art.3 – Presupposto di applicazione	pag.	1
Art.4 – Criteri e definizioni	pag.	1
Art.5 – Contenuto del regolamento	pag.	2
Art.6 – Concessioni ed autorizzazioni	pag.	2

CAPO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art.7 - Domanda di concessione	pag.	2
Art.8 – Cauzione	pag.	3
Art.9 - Proroga e rinnovo	pag.	3
Art.10 - Obblighi e responsabilità	pag.	3
Art.11 - Modifica, sospensione e revoca	pag.	4
Art.12 – Decadenza	pag.	4

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.13 – Autorizzazioni	pag.	4
Art.14 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari	pag.	5
Art.15 - Rinnovi di autorizzazione	pag.	6

CAPO IV – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHÉ NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O RELATIVA SUPERFICIE

Art.16 – Tipologie di impianti pubblicitari	pag.	7
---	------	---

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.17 – Piano generale degli impianti pubblicitari	pag.	7
---	------	---

CAPO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.18 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag.	7
Art.19 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag.	7
Art.20 – Divieti	pag.	8
Art.21 - Affissioni di urgenza, festive e notturne	pag.	9
Art.22 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni	pag.	9
Art.23 - Impianti per affissioni dirette da parte di privati	pag.	9

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

Art.24 - Dichiarazione per l'esposizione di pubblicità	pag.	9
Art.25 - Dichiarazione per occupazioni permanenti con cavi e condutture.	pag.	10
Art.26 - Dichiarazione per le occupazioni di suolo pubblico	pag.	10

CAPO VIII – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE SU SUOLO PUBBLICO.

Art.27 – Contenuto del Capo VIII	pag.	10
Art.28 - Determinazione del canone	pag.	10
Art.29 - Applicazione del criterio di calcolo	pag.	11
Art.30 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente a) del canone e applicazione della tariffa	pag.	11
Art. 31 - Agevolazioni e abbattimenti	pag.	11
Art..32 - Non applicazione del canone	pag.	12
Art..33 - Pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico	pag.	12
Art. 34 - Attività edilizia	pag.	13
Art. 35 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante	pag.	13
Art. 36 - Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno	pag.	13
Art. 37 - Cantieri edilizi di durata superiore all'anno	pag.	14
Art. 38 - Cavi e condutture	pag.	14
Art. 39 - Chioschi ed edicole	pag.	14
Art. 40 - Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo	pag.	14
Art. 41 - Dehors	pag.	15
Art. 42 - Aree destinate a parcheggio ad uso esclusivo delle attività ricettive	pag.	15
Art. 43 - Eventi e manifestazioni	pag.	15
Art. 44 - Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune	pag.	15
Art. 45 - Eventi fieristici	pag.	16
Art. 46 - Eventi di interesse pubblico	pag.	16
Art. 47 - Eventi nazionali, regionali o internazionali	pag.	16
Art. 48 - Locali interrati nel sottosuolo pubblico	pag.	17
Art. 49 - Manifestazioni e iniziative di carattere politico	pag.	17
Art. 50 - Mercati, posteggi isolati e fiere istituzionali	pag.	17
Art. 51 - Occupazioni di urgenza	pag.	17
Art. 52 - Occupazioni occasionali e di breve durata	pag.	18

CAPO IX – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art.53 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente b) del canone e applicazione della tariffa	pag.	18
Art.54 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico	pag.	20
Art.55 - Modalità di applicazione dalla componente b) del canone	pag.	21
Art.56 - Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta	pag.	21

CAPO X – MODALITÀ DI VERSAMENTO - OCCUPAZIONE DI SUOLO, DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.57 – Occupazioni di suolo pubblico e messaggi pubblicitari abusivi	pag.	22
Art.58 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	pag.	22
Art.59 - Occupazione abusiva di suolo pubblico	pag.	22
Art.60 - Installazione abusiva di impianto pubblicitario	pag.	23
Art.61 – Sanzioni	pag.	23
Art.62 - Omesso versamento	pag.	23
Art.63 – Rateazioni	pag.	24
Art.64 - Versamenti e procedura coattiva	pag.	24
Art.65 – Rimborsi	pag.	24

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.66 – Entrata in vigore

pag. 25

ALLEGATO

pag. 26